Via Giannone n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO)

AREA IN STAFF AL PRESIDENTE

Determinazione n. 13 del 31/01/2024

OGGETTO: VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 05/2023/RD DEL 21/06/2023 EMESSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 410/2023 DEL 05/01/2024 – IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO SCAPARONE

PREMESSO che:

- 1. a seguito di verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 05/2023/RD del 21/06/2023 la Città Metropolitana di Torino, contestava, al signor A.M., all'epoca dei fatti, legale rappresentante del CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 (P.IVA 08867800016), con sede in Settimo Torinese, Via Piero Giannone, 3, la violazione del combinato disposto dell'art. 205 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 2 della L.R. 1/2018 in quanto il Consorzio di Area Vasta (CAV) CB16 non conseguiva gli obiettivi posti entro l'anno 2020 per il rifiuto urbano indifferenziato (non superiore a 159 kg/ab/anno). "Nello specifico, il sub ambito di area vasta CB16 nell'anno 2021 (anno utilizzato per la rilevazione ai sensi della normativa regionale sopra citata, così come meglio precisato nella nota n. 8726 del 23/01/2023 del Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte) registrava una produzione procapite pari a 182 kg. anziché 159 kg/ab/anno come da normativa di settore;
- 2. contestualmente veniva individuato quale obbligato in solido il CONSORZIO DI AREA VASTA CB16 (P.IVA 08867800016), con sede in Settimo Torinese, Via Piero Giannone, 3";
- 3. in data 12/01/2024 con prot. 136 consortile veniva notificata ordinanza ingiunzione 410/2023 del 05/01/2024;
- 4. che gli interessati presentavano scritti difensivi nei quali si sottolineavano quanto segue.
 - 1) carenza di legittimazione passiva riguardo la posizione dell'allora Presidente in quanto il verbale in questione avrebbe dovuto essere notificato al Direttore responsabile della gestione dell'Ente, ciò anche in ragione del combinato disposto del l'articolo 26, commi 5 e 6 dello Statuto consortile e, dell'articolo 107 del d.lgs. 267/2000 che prevedono una netta separazione tra l'attività politica (svolta dal Consiglio di Amministrazione) rispetto a quella di gestione (svolta dal Direttore e dagli uffici dell'ente). Sul punto gli interessati precisavano anche che la

- giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza della Seconda Sezione della Corte di Cassazione del 20 giugno 2022 n. 19751) dispone in tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, ai sensi della I. n. 689 del 1981, che la responsabilità dell'organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all'interno dell'ente un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa;
- 2) "in ogni caso, anche a voler ritenere lo scrivente responsabile della violazione, occorreva evidenziare che l'articolo 10 della legge 689/1981 prevede espressamente che la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere prevista tra un minimo di euro 10 e un massimo di euro 15.000,00 e che pertanto l'importo indicato nel verbale è illegittimo e va rideterminato, essendo superiore a quanto previsto dalla predetta norma...[....omissis....]";
- 3) "Evidenziavano che secondo l'articolo 14: ["se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (....)"]. Facevano rilevare che tale termine non è stato rispettato posto che i dati inerenti alla produzione dei rifiuti relativi al 2021 sono stati accertati con determina dirigenziale della Regione n. 526 del 6 ottobre 2022, e quindi la contestazione avrebbe dovuto essere notificata entro il 4 gennaio 2023, e posto che anche volendo ritenere come data di accertamento della violazione la data di adozione della nota di precisazioni della Regione Piemonte del 23 gennaio 2023, il termine entro cui effettuare la notifica deve ritenersi scaduto nei novanta giorni successivi e quindi entro il 24 aprile 2023, la notifica è pervenuta allo scrivente solo il 17 luglio 2023 ed è quindi tardiva."
- 4) Evidenziavano :"come il sistema afflittivo della legge 689/1981 sia informato all'applicazione delle sanzioni ove la condotta tenuta dal responsabile della violazione sia contraddistinta da dolo o colpa grave, come precisato dall'articolo 3 della citata legge, secondo cui ["Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa; Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".]
- 5) Da quanto predetto appare evidente che tale colpa non poteva e non può essere imputata ai destinatari della sanzione anche in considerazione del particolare momento storico vissuto nel 2020 caratterizzato dal ben noto primo evento pandemico della SARS 2;
- 6) [....omissis..... con riferimento alla trasformazione da Consorzi di Bacino a Consorzi di Area Vasta, che la sanzione è stata applicata ai CAV e non ai precedenti organi. In tal senso, evidenziavano che l'articolo 33, come da ultimo modificato dall'articolo 81 della legge regionale 25/2021, prevedeva che entro il 30 settembre 2021 i Consorzi di Bacino dovessero provvedere a riorganizzarsi.]
- 7) "Osservavano poi come la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei Consorzi di area vasta, prevista dall'art. 18 della L.R. 1/2018, presenti alcune criticità di cui non si può non tener conto in quanto il comma 6 del suddetto

articolo riconduce la sanzione amministrativa nel novero del capo I della L. 24 novembre 1981, n.689, vale a dire nel novero di una legge improntata al principio della natura personale della responsabilità, prevedendo all'art. 3 che ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, quindi ai principi della personalità e causalità psichica dell'evento come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, da cui deriva che la persona giuridica non può essere chiamata a rispondere direttamente come autore di una violazione amministrativa. Sottolineavano pertanto che la Città Metropolitana ha contestato una sanzione direttamente a carico di un ente - il CAV - che, per espresso riferimento alla L. 689/1981, non può essere chiamato a risponderne, se non in via solidale. In altre parole, ai sensi della normativa regionale il CAV è individuato come autore dell'illecito mentre, nel momento in cui è necessario accertare la violazione ed irrogare la sanzione, lo stesso CAV diventa mero corresponsabile del pagamento della sanzione. Infine lamentavano l'irragionevolezza della norma regionale la quale prevedeva in capo al CAV un'obbligazione di risultato laddove le competenze sono poste in capo allo stesso a valle dell'attività di separazione e conferimento da parte di altri soggetti quali i cittadini-utenti. Alla luce di quanto sopra esposto, chiedevano l'archiviazione degli atti e dell'iter sanzionatorio. Chiedevano inoltre l'audizione personale ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81;"

RICORDATO come in data 25/09/2023, in sede di audizione gli interessati, hanno richiamato e ribadito in toto le memorie difensive presentate;

EVIDENZIATO come la Città Metropolitana ha ritenuto per contro fondate le ragioni circa la violazione del combinato disposto dell'art. 205 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 2 della L.R. 1/2018 in quanto il Consorzio di Area Vasta (CAV) CB16 non conseguiva gli obiettivi posti entro l'anno 2020 per il rifiuto urbano indifferenziato (non superiore a 159 kg/ab/anno), affermando nello specifico che, il sub ambito di area vasta CB16 nell'anno 2021 (anno utilizzato per la rilevazione ai sensi della normativa regionale sopra citata, così come meglio precisato nella nota n. 8726 del 23/01/2023 del Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte) registrava una produzione procapite pari a 182 kg. anziché 159 kg/ab/anno come da normativa di settore;

DATO ATTO che a seguito della predetta istruttoria successiva alla presentazione delle difese e dell'audizione la Città Metropolitana di Torino ha ordinato ed ingiunto al l'allora Presidente ed al CONSORZIO AREA VASTA CB16, "solidalmente, di pagare la somma di euro € 22424,30 = (ventiduemilaquattrocentoventiquattro/30) per il verbale n. 05/2023/RD del 21/06/2023 oltre le spese di procedimento pari ad euro € 10,33 = (dieci/33) per un totale complessivo di euro € 22434,63= (ventiduemilaquattrocentotrentaquattro/63), quale ammontare della sanzione pecuniaria amministrativa dovuta per la descritta violazione del combinato disposto dell'art. 205 del D. Lgs.152/2006 e dell'art. 2 della L.R. 1/2018 così come sanzionata dall'art. 18, comma 2 della medesima norma, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto . Il pagamento effettuato da uno dei due soggetti estingue l'illecito anche per l'altro"

VISTO il preventivo presentato dall'Avvocato Paolo Scaparone di cui al protocollo consortile numero 319 del 30/01/2024 che prevede, per proporre ricorso avverso il VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 05/2023/RD DEL 21/06/2023 EMESSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 410/2023 DEL 05/01/2024, un importo di euro 2.842,02 per singolo Consorzio, comprensivo di oneri e spese.

Tale importo è così composto:

Compenso euro 9.646,50, spese generali (15%), cpa (4%), iva di legge (22%), anticipazioni euro 135,00 per un totale complessivo di euro 13.210,12 al lordo della ritenuta d'acconto, che suddiviso per i 5 consorzi aderenti porta ad un importo di euro 2842,02.

VISTA la deliberazione di CDA numero 6 del 30/01/2024 avente ad oggetto VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 05/2023/RD DEL 21/06/2023 EMESSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 410/2023 DEL 05/01/2024 - AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO con la quale si deliberava di conferire incarico all'Avvocato Paolo Scaparone per la promozione del ricorso e della difesa in giudizio di cui al protocollo consortile numero 319 del 30/01/2024 che prevede, per proporre ricorso avverso il VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 05/2023/RD DEL 21/06/2023 EMESSO CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 410/2023 DEL 05/01/2024, un importo di euro 2.842,02 per singolo Consorzio, comprensivo di oneri e spese

RITENUTO OPPORTUNO per quanto fino ad ora indicato aderire all'azione giudiziaria promossa congiuntamente anche con gli altri Consorzi di Bacino, anch'essi destinatari di provvedimenti simili, allo scopo di far valere le ragioni della illegittimità della sanzione applicata con ordinanza ingiunzione n. 410/2023 del 05/01/2024 relativa alle violazioni per l'anno 2021 che potrebbero nuovamente essere contestate per gli anni del 2022 e seguenti

RITENUTO OPPORTUNO assumere impegno di spesa per l'anno 2024, per un importo di € 2.842,02, comprensivo di oneri e spese;

Vista l'attribuzione di CIG da parte dell'AVCP su richiesta del Consorzio e nello specifico il codice di gara attribuito è il n. B02FF0F0D3;

DATO ATTO che i provvedimenti di liquidazione dovranno avvenire in presenza di tutta la documentazione ed i dati necessari e le verifiche previste dalla normativa e che pertanto il Responsabile ordinante potrà procedere alla liquidazione delle fatture in presenza di C.I.G. – CONTO CORRENTE DEDICATO - DURC (o dichiarazione sostitutiva nei casi previsti dalla normativa- **Cod. Univoco di fatturazione: UFXQ9Y**;

VISTI:

- Lo Statuto Consortile ed i vigenti Regolamenti.
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 26 del 19/12/2023 avente ad oggetto:
 "Approvazione Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 Sezione Strategica e Sezione Operativa".
- La deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 27 del 19/12/2023, avente ad oggetto:"
 Approvazione Schema Bilancio di Previsione 2024-2026".
- La deliberazione del Cda n. 1 del 16/01/2024 avente ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di gestione 2024-2026. Assegnazione ai responsabili delle competenze gestionali e dotazioni finanziarie."

RICHIAMATO il decreto n. 1 del 19/04/2011, con il quale si è provveduto alla nomina dei Responsabili di Area;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di impegnare a favore dell'Avvocato Paolo Scaparone la somma di € 2.842,02 comprensiva di oneri e spese, sul Bilancio 2024-2026, gestione residui, nel modo seguente:

Missione Programma Titolo Macroaggr	Piano Finanziario	Capitolo	Descrizione	Importo	Impegno/anno	Esigibilità
			Fondo			
20.03.1.10	U.1.10.01.99.000	394	contenzioso	€ 2.842,02	238/2023	2024

3) Di demandare al servizio finanziario la liquidazione della spesa suddetta.

Settimo Torinese, 31/01/2024

Il Responsabile

Gianluca Ballurio Varetto